

ALLEGATO "B" al numero 26093 di raccolta

SOCIETA' MUTUA - ASSOCIAZIONE GENERALE OPERAIA ARTI E MESTIERI DI MUTUO SOCCORSO

CENNI STORICO - ISTITUZIONALI

Già nella prima metà del secolo XIX erano operanti in Pinerolo alcuni sodalizi mutualistici riservati ai mastri da muro, ai cardatori, ai lavoratori in ferro, ai "camali", tutti eredi della tradizione corporativa di aggregazione per "classi" di mestiere.

Nel 1848 era inoltre sorto un sodalizio mutuo dei calzolari.

Prima a costituirsi nel Regno Sardo (e in Italia) dopo la concessione dello Statuto Albertino, la Società Generale di Mutuo Soccorso tra gli operai di Pinerolo fu promossa nell'ottobre 1848 da un gruppo di artigiani che intesero costituire un sodalizio di tipo nuovo che non fosse più fondato sulla base "di singolari corporazioni ma di tutte le arti e mestieri, niuno eccettuato".

Le riunioni preparatorie si tennero nell'albergo del Cavallo Bianco sito nel vicolo oggi denominato della Società Operaia. Il 18 febbraio 1849 si inaugurò solennemente il sodalizio ed il 29 aprile dello stesso anno venne posto in votazione il primo regolamento, approvato con Regio Decreto 10 luglio 1849.

Nel corso del 1853 venne organizzata la prima Panetteria Sociale, aperta già dall'8 gennaio 1854. Il 10 agosto successivo si diede avvio alla sottoscrizione per costituire un cassa di cronicismo (o di riserva) destinata a "sussidiare tutti i soci operai che per vecchiezza o qualunque infermità cronica si siano resi affatto inabile al lavoro per tempo dalla loro vita naturale". La Cassa iniziò ad erogare la prima "pensione" il 1° gennaio 1863.

Il giorno di Natale del 1854 si formò la prima commissione per il regolamento del Comitato di previdenza. Il 21 gennaio 1855 si aprì il primo magazzino cooperativo di generi alimentari di primaria necessità. Dopo alterne vicende il magazzino venne trasformato, il 9 dicembre 1906, nella Società Cooperativa di consumo che operò per altri vent'anni fino al definitivo scioglimento, il 9 maggio 1927.

La prima scuola serale fu avviata il 9 dicembre 1875 con oltre cinquanta iscritti e grazie all'insegnamento gratuito impartito dal maestro Eugenio Piccinino. L'iniziativa ebbe un tale successo da indurre il Municipio, dal novembre 1890, ad assumersi direttamente la gestione dei corsi pur lasciando ai sodalizi operai il compito di raccogliere le iscrizioni.

Nel dicembre 1882, alcuni artigiani avevano nel frattempo promosso un'altra Società mutuo interprofessionale sotto l'iniziale titolo di "Classe Patrizia", in seguito (1887) mutato in "Società Arti e Mestieri", giuridicamente riconosciuta in base alla legge 15 aprile 1886 sulle Società Operaie, nel 1903.

Medesimo riconoscimento ottenne, tre anni più tardi, l'Associazione Generale degli Operai di Pinerolo.

Con Decreto Prefettizio del 27 novembre 1937 l'Associazione Generale vide sciolto il Consiglio di Amministrazione sostituito da un Commissario Prefettizio.

Stessa sorte subiva il 27 settembre 1939 la Società Arti e Mestieri.

Il 7 dicembre 1941, l'assemblea dell'Associazione Generale, riunita sotto la presidente commissariale, approvata la nuova denominazione "Mutua Volontaria di Assistenza e Previdenza" nonché l'incorporazione della Società Arti e Mestieri "coll'adesione totalitaria di tutti i soci componenti".

L'incorporazione venne in seguito perfezionata con l'approvazione da parte dei soci di quest'ultimo sodalizio adunati dal Commissario il 28 giugno 1942.

L'assemblea della Mutua Volontaria convocata il 26 febbraio 1946 accoglieva la proposta dal Consiglio di Amministrazione di ridenominare il sodalizio "Associazione Generale degli Operai e Società Arti e Mestieri (Mutue Riunite) di Pinerolo".

Possiede nello stabile di sua proprietà, un museo storico del Mutuo Soccorso, inaugurato nell'anno 1998, in occasione del 150° anno di fondazione.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita in Pinerolo, una società di Mutuo Soccorso con denominazione "**SOCIETA' MUTUA - ASSOCIAZIONE GENERALE OPERAIA ARTI E MESTIERI DI MUTUO SOCCORSO**" Ente del Terzo settore.

L'integrazione automatica della denominazione sociale con la locuzione "Ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" avrà luogo alla data di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La Società acquisisce personalità giuridica, quale società di Mutuo Soccorso ai sensi della legge 3818/1886 e successive relative modificazioni e del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) e successive relative modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Sede e durata

La società "SOCIETA' MUTUA - ASSOCIAZIONE GENERALE OPERAIA ARTI E MESTIERI DI MUTUO SOCCORSO", ha sede legale in Pinerolo, Via Silvio Pellico n. 19. Con delibera degli organi competenti, anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, possono essere istituite sedi secondarie, uffici, comitati nonché altri organismi rappresentativi, anche al di fuori del Comune dove ha sede la Società.

La sua durata è illimitata.

La società può aderire e partecipare anche economicamente ad organismi che svolgono attività assistenziale, sociale, culturale o che si propongono comunque scopi ed attività affini a quelli esercitati dalla Società di mutuo soccorso stessa.

La "SOCIETA' MUTUA - ASSOCIAZIONE GENERALE OPERAIA ARTI E MESTIERI DI MUTUO SOCCORSO" può partecipare ad organismi consortili o altra società di mutuo soccorso ed affidare ad essi, con decisione dell'assemblea dei soci, l'esplicazione di determinati servizi.

La "SOCIETA' MUTUA - ASSOCIAZIONE GENERALE OPERAIA ARTI E MESTIERI DI MUTUO SOCCORSO" aderisce alla Fimiv - Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria.

TITOLO II

SCOPO ED OGGETTO

Art. 3 - Scopo ed oggetto

La "SOCIETA' MUTUA - ASSOCIAZIONE GENERALE OPERAIA ARTI E MESTIERI DI MUTUO SOCCORSO" è retta esclusivamente dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata e di lucro e ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini.

La società "SOCIETA' MUTUA - ASSOCIAZIONE GENERALE OPERAIA ARTI E MESTIERI DI MUTUO SOCCORSO" ha lo scopo di erogare ai propri associati assistenze previdenziali economiche e sanitarie ad integrazione delle prestazioni previste dalle vigenti legislazioni in materia previdenziale e sanitaria, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali.

La "SOCIETA' MUTUA - ASSOCIAZIONE GENERALE OPERAIA ARTI E MESTIERI DI MUTUO SOCCORSO" si propone, in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e dal d.lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) di:

- a) - diffondere, anche attraverso iniziative sociali e culturali e altre azioni ideonee il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi e ad altri cittadini;
- b) - erogare prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, sia in forma indiretta mediante sussidi e rimborsi sia in forma diretta anche stipulando convenzioni con presidi e strutture sanitarie, sia pubbliche che private, nonché potendo partecipare alla gestione di presidi e strutture sanitarie ed assistenziali in coerenza che le disposizioni di legge;
- c) - erogare agli associati servizi di assistenze economiche in caso di infortunio, invalidità e malattia;
- d) - erogare contributi economici e di servizi di assistenza ai soci in condizioni di disagio economico a seguito di perdita di fondi reddituali personali e familiari;
- e) - erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti;
- f) - organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari;
- g) - svolgere anche altre attività secondarie e strumentali nei limiti e con le modalità previste dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e i relativi decreti attuativi e comunque ai sensi della normativa vigente;
- h) - svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in favore degli associati.

In particolare sarà possibile:

- stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o enti del Terzo settore sia livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
 - aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, imprese sociali, società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico e sociale, purchè in coerenza con quanto previsto dalla legge 3818/1886 e dal d.lgs 117/2017;
 - effettuare tutte le operazioni, anche di natura immobiliari, utili al conseguimento degli scopi societari purchè siano strumentali rispetto alle attività di cui all'oggetto sociale.
- I rapporti mutualistici con i soci e loro familiari, nonché con le altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni, sono disciplinati da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o da apposito regolamento da approvare in sede assembleare attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della società, così come il versamento dei relativi contributi.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 - Soci

Il numero di soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche di maggiore età che ne facciano richiesta e siano cittadini della Repubblica Italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, nonché persone giuridiche ed enti mutualistici secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci possono essere: soci ordinari, sostenitori e onorari.

Art. 5 - Soci ordinari

Sono soci ordinari della Società coloro - persone fisiche o giuridiche - che intendono partecipare allo scambio mutualistico singolarmente o in forma collettiva in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le persone giuridiche che possono divenire soci ordinari sono altre società di mutuo soccorso e i fondi sanitari.

L'ammissione a Socio è condizionata al versamento delle quote sociali previste dai regolamenti o deliberate dal Consiglio di amministrazione.

Coloro che desiderano diventare soci ordinari della Società devono presentare domanda al Consiglio di amministrazione specificando: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale e ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di amministrazione.

Il vincolo sociale può essere sospeso per morosità. Il regolamento stabilirà i criteri e le modalità con cui la sospensione opera.

Durante la sospensione del vincolo sociale l'interessato non può esercitare i diritti sociali derivanti dal presente Statuto.

I soci ordinari, secondo apposito Regolamento, possono essere suddivisi in categorie - con specifica denominazione - in funzione dei diversi diritti o delle diverse obbligazioni assunte verso la Società.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio non si ha diritto al rimborso dei contributi versati.

Art. 6 - Soci sostenitori e onorari

Sono soci sostenitore della Società coloro, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, a prescindere dall'eventuale rapporto di socio ordinario che intendano sostenere l'attività della Società attraverso contributi di varia natura.

Essi non fruiscono delle attività sociali in relazione al contributo di cui al precedente comma.

I soci sostenitori e onorari possono presenziare all'Assemblea senza diritto di voto.

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che attraverso la loro azione hanno favorito in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società: essi sono nominati in sede di assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Obblighi e diritti dei Soci

I soci sono tenuti a:

a) - rispettare lo Statuto della Società;

b) - osservare le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;

c) - versare la quota di iscrizione ed i contributi sociali, i premi ed in contributi così come determinati dal regolamento od in mancanza dal Consiglio di Amministrazione.
I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Recesso

Il Socio può recedere dalla Società. Esso deve farne richiesta entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno indirizzandola con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il recesso ha efficacia con inizio dell'anno successivo e pertanto, fino a tale data, il Socio resta impegnato al pagamento del contributo. Se il Socio non esercita la facoltà del recesso con le formalità previste dal comma precedente, la sua iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano il recesso.

Art. 9 - Esclusione

Il Consiglio d'Amministrazione può deliberare l'esclusione del Socio nei seguenti casi:

- a) - inadempienza o inosservanza da parte del Socio dello Statuto e del Regolamento;
- b) - morosità del Socio nel pagamento delle quote associative, contributi, premi etc.;
- c) - comportamenti del Socio dannosi in genere per la "SOCIETA' MUTUA - ASSOCIAZIONE GENERALE OPERAIA ARTI E MESTIERI DI MUTUO SOCCORSO" ed il suo funzionamento;
- d) - quando non è più nella condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di esclusione potrà essere assunta solo dopo 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Socio della lettera raccomandata di esclusione.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 10 - Organi della Società

Gli Organi della Società sono:

- a) - l'Assemblea dei Soci;
- b) - il Consiglio di Amministrazione;
- c) - il Presidente;
- d) - l'Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge.

Art. 11 - Assemblea generale dei soci

Le Assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, ed in sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un Segretario scegliendolo fra i soci.

Il Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto e munito di delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) - approvare il rendiconto annuale;
- b) - eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- c) - approvare i regolamenti interni;
- d) - nominare l'Organo di controllo se ricorrono i presupposti di legge;
- e) - deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio di Amministrazione e sulle proposte dei soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell'Assemblea;
- f) - trattare tutti gli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci:

- 1) - modificare lo Statuto;
- 2) - procedere allo scioglimento della Società nominando i liquidatori;
- 3) - deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 12 - Convocazione dell'Assemblea dei soci

Le Assemblee ordinarie devono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi, nonché ogni qualvolta sarà utile e opportuno. Il Consiglio di Amministrazione convoca le assemblee ordinarie e

straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della Società almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso di Assemblea straordinaria le convocazioni avvengono sempre anche per lettera e, in caso di convocazione per scioglimento della Società, per lettera raccomandata. L'avviso può essere inviato per comunicazione e-mail o altro mezzo idoneo a ciascun Socio avente diritto di voto, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Art. 13 - Quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea dei soci

Hanno diritto di voto nell'Assemblea coloro che sono iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci sostenitori possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione, l'Assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto, in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie deliberano a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Società, il quale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Per deliberare lo scioglimento della Società e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è formato da 5 a 11 consiglieri.

Essi sono eletti fra i soci, anche nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e durano in carica per tre esercizi; sono dispensati dal presentare cauzione e sono rieleggibili.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Può nominare anche un Segretario che può essere un socio non consigliere.

Art. 15 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della "SOCIETÀ MUTUA - ASSOCIAZIONE GENERALE OPERAIA ARTI E MESTIERI DI MUTUO SOCCORSO", ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'Assemblea dei soci. In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) - curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) - redigere il rendiconto annuale fissando corrispondentemente l'ammontare dei contributi sociali e le eventuali integrazioni;
- c) - compilare i regolamenti e definire le prestazioni mutualistiche;
- d) - stipulare tutti gli atti o contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività ed alla gestione sociale;
- e) - deliberare l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) - conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- g) - assumere e licenziare il personale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un Comitato esecutivo, di cui stabilisce il numero dei componenti, i compiti e le funzioni.

Art. 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente o almeno la metà dei Consiglieri lo ritenga necessario, nonché su richiesta dell'Organo di controllo, ove istituito. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza di componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei presenti, le votazioni sono palesi e a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società, nonché la firma sociale, sta in giudizio per essa e provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione, di cui presiede le adunanze.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone liberatorie quietanze, aprire conti bancari e/o postali e stipulare mutui.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la "SOCIETA' MUTUA - ASSOCIAZIONE GENERALE OPERAIA ARTI E MESTIERI DI MUTUO SOCCORSO", davanti qualsivoglia autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. In caso di inadempimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente più anziano.

Art. 18 - Organo di controllo

La Società nominerà l'organo di controllo, ai sensi di legge, solo ove si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà o qualora l'Assemblea lo ritenesse opportuno.

Art. 19 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite fatta eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero sostenute nell'interesse della Società.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO

Art. 20 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali risultano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea Ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.

Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

I soci non potranno, per nessun motivo, addivenire alla ripartizione del patrimonio sociale, nemmeno all'atto dello scioglimento dell'Ente.

In caso di scioglimento della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria, l'Assemblea medesima dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori stabilendone i poteri e l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre Società di mutuo soccorso o ai Fondi mutualistici di cui alla legge 59/92.

Art. 21 - Lasciti e donazioni

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs 117/2017, la Società può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Le donazioni che la Società ha conseguito o conseguirà per un fine determinato potranno essere tenute distinte dal patrimonio sociale e le rendite da esse derivate dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal donatore.

Art. 22 - Esercizio finanziario

L'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto, corredato della relazione dal Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e della relazione dell'organo di controllo, ove esistente, deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Art. 23 - Clausola finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del Terzo settore di cui al d.lgs 117/2017 e in mancanza e per gli aspetti non disciplinati in quanto compatibili, le norme del Codice Civile concernenti in particolare le società cooperative e le relative disposizioni di attuazione.

Art. 24 - Bandiera sociale

La Società si considera parte integrante del movimento mutualista italiano e ha come simbolo rappresentativo della mutua fratellanza tra i soci la bandiera sociale. Le vecchie bandiere verranno conservate ed accudite a perenne ricordo dei fondatori della prima Associazione Generale Operaia di Mutuo Soccorso nata in Italia. La bandiera sociale sarà esposta ogni anno il 12 ottobre, nell'anniversario della data di fondazione.

Visto per l'inserzione

Pinerolo, 30 aprile 2019

F.to:

Ermanno Sacchetto

= Francesco AUDANO Notaio =